



COMUNE DI TON

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 32

del Consiglio Comunale

Adunanza di **Prima** convocazione

Seduta **pubblica**

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI TON AL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 E DALL'ART 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19

L'anno **Duemilaventuno** addì **Ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore **19:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il **Consiglio Comunale**.

Presenti i signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
BATTAN ANTONIO		X		TOMEZZOLI CRISTIANA	X		
VIOLA ORIETTA	X			MARCATO WILMA		X	
MARCOLLA ANDREA	X			FEDRIZZI FRANCESCO	X		
FEDRIZZI ANGELO	X			MARCOLLA FRANCO	X		
PATERNOSTER FRANCESCO	X			PEDRON ENZO	X		
TURRI SARA	X			ZUCAL ARIANNA	X		
PRENCIPE FRANCESCO	X			WEBBER NELY	X		
BATTAN IVAN	X						

Scrutatori i Sigg. **Tomezzoli Cristiana, Webber Nely**

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra **BATTAINI dott.ssa IVANA**

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Sindaco

BATTAN IVAN

nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera n. 32 di data 21/12/2021

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI TON AL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 E DALL'ART 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e l'art. 5 dello Statuto comunale;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della Legge Provinciale. 29 dicembre 2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testo richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016 cit.;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)

➤ qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Ton e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Premesso che in base all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica entro il 30 settembre 2017 era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 della legge in parola (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP).

Rilevato che ai sensi dell'art. 24 del TUSP le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Precisato che per effetto dell'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016, il Comune deve provvedere, con atto aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute e ad adottare un programma di razionalizzazione soltanto qualora detenga delle partecipazioni in società i cui presupposti non rientrino in quelli indicati dalle norme di legge.

Tenuto conto che i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata

sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 611 e ss., legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera giuntale n. 89 del 01/08/2015, inviato alla Corte dei Conti con note n. 3822/P-3823/P del 31 agosto 2015;

Richiamata la propria delibera del 27/12/2018, n. 26 relativa alla ricognizione di tutte le società partecipate dal Comune di Ton alla data del 31 dicembre 2017, regolarmente comunicata al MEF e alla Corte dei Conti, dal cui esito è emersa la volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano operativo adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 29 del 08 aprile 2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Rilevato che nel corso dell'esercizio 2020:

- a) non è variato nulla per quanto concerne le società partecipate dal Comune corrispondenti a **TRENTINO TRASPORTI SPA, CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA, TRENTINO RISCOSSIONI SPA** e che sono confermati i presupposti in base ai quali l'Ente aveva deciso di non dismettere alcuna partecipazione posseduta;

b) per quanto riguarda la partecipazione in **ALTIPIANI VAL DI NON SPA**, con delibera del Consiglio Comunale n. 39 d.d. 23/12/2020 è stata accolta la mozione della Giunta Comunale in merito alla proposta di adesione del Comune di Ton all'aumento di capitale sociale ed al progetto di sviluppo triennale della società partecipata; il Consiglio Comunale aveva condiviso quanto espresso nella mozione ed in sintesi:

- a. *dall'analisi del Piano di Sviluppo Altipiani val di Non spa 2019-2023, attualmente disponibile, non sono rinvenibili azioni che possano avere delle ricadute, anche in termini generali, sul territorio del Comune di Ton pertanto non si riscontrano concrete possibilità di sviluppo che il territorio comunale potrebbe trarre dalle operazioni contenute nel Piano di rilancio triennale della Società;*
- b. *l'aumento del capitale sociale costerà all'amministrazione di Ton 409,64 euro nella prima tranche; la restante e più sostanziale quota del Comune di Ton ammonterebbe ad euro 55.995,85, rispetto alla quale per ora esiste solo l'impegno "politico" espresso nelle lettere inviate dall'assessore;*
- c. *nemmeno per gli investimenti previsti nel piano di sviluppo, vi sono garanzie sulla loro fattibilità; ad oggi non esiste una progettualità neppure preliminare che dia le garanzie che quanto indicato all'insegna dello sviluppo, venga effettivamente realizzato e non sia solo "illusorio";*
- d. *ad oggi non ci sono garanzie sulla partecipazione dei "privati" all'operazione, e come questo aspetto possa influenzare le partecipazioni dei Comuni*

Per queste motivazioni è stato pubblicato in data 02/12/2021 un bando d'asta per la cessione della partecipazione societaria; il termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto è stato fissato per il 30/12/2021 ore 12:00 e la seduta pubblica per l'aggiudicazione della partecipazione avrà luogo il 14/01/2022 alle ore 12:00.

c) per quanto concerne L' **AZIENDA PER I TURISMO VAL DI NON SOC. COOP.** dalla nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 emerge che la società ha chiuso con una perdita di esercizio pari ad €uro 22.392,00. In generale l'esercizio 2020 è stato positivo in termini di risultati raccolti ma la gestione economica ha dovuto ricalibrare nel corso dell'esercizio a seguito di un minore trasferimento di risorse pubbliche, le entrate inferiori alle aspettative sul progetto castelli e sul nuovo accordo quadro di gestione del Museo Retico.

Inoltre la nuova legge provinciale sul turismo prevederebbe cambiamenti importanti per l'APT Val di Non che non verrà più riconosciuta come ente autonomo ma sarà armonizzata con un altro Ente (probabilmente con l'Ente più vicino APT Val di Sole). La riforma prevede inoltre la ristrutturazione dei bilanci delle APT che non potranno avere più un finanziamento pubblico superiore al 49% della totalità del proprio Bilancio. Il 2020 sarà pertanto importante anche alla luce del relativo risultato di esercizio. Si ritiene di conservare la quota societaria in attesa degli eventi successivi alla modifica della legge provinciale sul turismo anche in riferimento agli eventi che verranno programmati a Castel Thun, situato sul territorio comunale, di proprietà della Provincia Autonoma di Trento ma gestito dal Museo Castello del Buonconsiglio.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di confermare i contenuti del richiamato piano operativo e di mantenere la situazione attuale in quanto le partecipazioni del comune soddisfano i requisiti previsti dalla normativa sopra

richiamata;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite.
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 6 di data 18/03/2010 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 31 di data 09/12/2020;
- Il regolamento di contabilità del Comune di Ton approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 05.02.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;
- il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 03 del 29/03/2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023 e della nota integrativa e del DUP 2021-2023 con i relativi allegati;
- la deliberazione giuntale n. 20/2021 del 07/04/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG 2021-2023;

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi su n. 13 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Ton alla data del 31 dicembre 2020, elencate nel seguente prospetto, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Denominazione società	% Quota di partecipazioni	Finalità
TRENTINO TRASPORTI SPA	0,001	Gestione del servizio di trasporto pubblico.
ALTIPIANI VAL DI NON SPA	3,562	Gestione degli impianti di risalita Mendola e Predaia e di altri impianti sportivi ed attrezzature turistico/sportive e del tempo libero; valorizzazione e sviluppo turistico del territorio servito.

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA	0,51	Prestazione di servizi ai consorziati, altri di servizi di sostegno alle imprese n.c.a.
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON - Società cooperativa	0,19	Promozione immagine turistica ambito Val di Non.
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	0,012	Produzione di un servizio di interesse generale consistente nell'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva per gli enti soci.

2. **Di dare atto** che, per quanto espresso in premessa, si è ritenuto di procedere con l'alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Ton nella società Altipiani Val di Non SpA – C.F. 01447270222;
3. **Di dare atto** che, per quanto indicato in premessa, per le altre società partecipate TRENTINO TRASPORTI SPA - C.F. 01807370224, AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON S.C. – C.F. 01899140220, CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C. – C.F. 01533550222, TRENTINO RISCOSSIONI SPA – C.F. 02002380224, non si ritiene di proporre alcuna dismissione o alienazione, confermando i contenuti del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 ,legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera giunta n. 44 del 26 agosto 2015.
4. **Di disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
5. **Di disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
6. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
7. **Di dare atto** che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. **Di dare evidenza**, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - a. opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ivan Battan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ivana Battaini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **22-12-2021** all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 22/12/2021

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Ivana Battaini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 100, secondo comma, del D.P.G.R. 27.02.1995, N. 4/L.

Addì, 02/01/2022

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Ivana Battaini
